

N. R.G. 2019/



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Prima CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. /2019 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. DAL MASO CRISTINA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAL MASO CRISTINA

RICORRENTE/I

contro

con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Massimiliano Radici,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato da parte in data 1/4/2020;

rilevato che l'istante si duole della sospensione degli incontri padre/figli, che dovrebbero essere sostituiti da videochiamate secondo quanto segnato dai S.S. (e ciò per problematiche relative alle misure sanitarie adottate in relazione alla nota pandemia);

che su tali basi ha chiesto il mutamento delle disposizioni in punto di affido dei minori ovvero in via subordinata che i S.S. ripristinino gli incontri padre/figli e che venga ridotta la contribuzione paterna per i minori;

rilevato che avverso il provvedimento Presidenziale pende reclamo avanti alla Corte d'Appello, investito delle stesse tematiche che sono state portate all'attenzione dello scrivente, sebbene per ragioni in parte diverse;

che occorre fare un distinguo: per quanto concerne le doglianze già portate all'attenzione della Corte d'Appello, sarà quest'ultima a provvedere; per quanto concerne invece le questioni nuove la competenza a provvedere è di questo Tribunale;

che, riguardo a queste ultime, la sospensione degli incontri diretti padre/figli (sostituiti con le videochiamate) è questione nuova, ma che non discende da una valutazione delle competenze genitoriali, ma da un'interpretazione della normativa emergenziale vigente da parte del Servizio Tutela Minori;

che dunque non si ravvisa una correlazione tra quanto deciso dal Servizio Tutela Minori sui rapporti padre/figli e la richiesta attorea, in riforma del provvedimento Presidenziale, di prevedere l'affido



esclusivo paterno dei minori (oltretutto una siffatta misura comporterebbe presumibilmente, a parti invertite, un'analogha misura sospensiva in relazione al rapporto madre/figli);

che pertanto l'istanza in questione appare meritevole di trattazione nel presente periodo di sospensione delle attività giudiziali (in termini di urgenza) solo con riferimento all'esigenza che il Servizio Tutela Minori si conformi alle prescrizioni adottate in sede Presidenziale, questione questa che non necessita di contraddittorio con controparte, essendo l'interlocutore rappresentato proprio dal Servizio procedente (essendosi questo – e non la resistente - discostato dalle disposizioni adottate);

che infine, per quanto riguarda la riduzione della contribuzione paterna in relazione alla riduzione delle entrate attoree, non si ravvisano i presupposti per la trattazione nel periodo di sospensione delle attività processuali e quindi la questione dovrà essere affrontata alla prossima udienza, assegnando i termini per il perfezionamento del contraddittorio;

tutto ciò premesso,

P.Q.M.

ravvisata l'urgenza in relazione alla questione della sospensione dei rapporti padre/figli;

dispone

che il Servizio Tutela Minori riferisca sulle ragioni giustificative della sospensione dei rapporti padre/figli, che non possono discendere da valutazioni di "opportunità", ma solo da preclusioni normative;

evidenzia

al riguardo le considerazioni esposte dal ricorrente, che per comodità (vista la difficoltà a comunicare tempestivamente gli atti) vengono di seguito riportate:

“- Non solo. Nella realtà dei fatti, il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subito limitazioni ad opera delle disposizioni vigenti dettate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, in quanto certamente rientrando nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.

- Sul punto, l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, (Doc. n. 55), prevede che siano consentiti addirittura gli spostamenti, se motivati NON SOLO «da situazioni di necessità o urgenza», ma anche «da altre specifiche ragioni» tra cui si annoverano le visite alla prole.

- Infatti il nuovo modello di autodichiarazione, emesso DOPO il DL 19/2020, a cui rimanda nel testo stesso (Doc. n. 56) espressamente prevede, in calce, tra le motivazioni indicate ad esempio tra quelle che consentono di spostarsi, gli «obblighi di affidamento di minori».

- Tale esplicita previsione non solo è ancora presente nel FAQ governativo (Doc. n. 57), ma dal 27 marzo 2020 è stata inserita anche tra i FAQ sul sito della Regione Lombardia (Doc. n. 58), a



chiarire una volta per tutte che l'affidamento congiunto e con esso il diritto dei figli ad avere due genitori, non viene toccato dalle disposizioni di contenimento della diffusione del Coronavirus.

- Il Presidente del Consiglio Conte con d.P.C.M. dell'8 Marzo 2020 prevedeva la possibilità di spostarsi, anche tra Comuni differenti, per situazioni di necessità, in cui rientravano "gli spostamenti per raggiungere i figli".

- Nello stesso senso si annovera l'apertura posta dal D.L. 19/2020, in G.U. dal 25.03.2020, in vigore dal 26.03.2020 (Doc. n. 55), che consente gli spostamenti anche per ragioni specifiche, tra cui senz'altro si annoverano gli «obblighi di affidamento dei minori» espressamente annoverati nell'ULTIMO modulo di autodichiarazione (Doc. n. 56).

- In data 27 marzo 2020 la Regione Lombardia ha precisato sulla propria pagina (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>):

- Ed il 30 marzo 2020, inoltre, la pagina ufficiale di Regione Lombardia risultava ulteriormente aggiornata (Doc. n. 63) e, quanto a «tipologie di spostamenti» «consentiti», veniva ancor meglio specificato che «i provvedimenti nazionali, in particolare il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2020, vietano gli spostamenti e la mobilità limitandola al proprio territorio comunale. Le uniche ECCEZIONI al divieto sono gli spostamenti al di fuori del proprio comune per ragioni di comprovate esigenze lavorative, urgenza o motivi di salute, da attestare sempre tramite autocertificazione. Tra le motivazioni per cui sono possibili gli spostamenti tra comuni diversi sono compresi i casi di assistenza domiciliare a favore di parenti, anziani, soggetti per i quali è prevista la permanenza a domicilio quale forma di tutela dal contagio, spostamenti nei comuni limitrofi per acquisto di medicinali o alimentari qualora nel proprio comune non vi fosse nessun esercizio aperto. Inoltre AI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI È CONSENTITO LO SPOSTAMENTO PER RAGGIUNGERE I FIGLI O CONDURLI PRESSO DI SÉ, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL GIUDICE CON I PROVVEDIMENTI

- I Servizi sociali, pertanto, non hanno il potere di compromettere il diritto di visita padre/figli, motivando la decisione per l'emergenza Covid-19, ed una decisione giurisprudenziale in tal senso sarebbe parimenti contra legem, a maggior ragione, si ripete, in COMPLETA ASSENZA DI ELEMENTI DI PREGIUDIZIO PER I BAMBINI a carico del papà. “;

dispone

che il Servizio Tutela minori riferisca in merito entro il 27/4/2020 provvedendo a trasmettere la relazione, oltre che alla cancelleria civile, anche alle mail dei procuratori delle parti (che queste comunicheranno) nonché allo scrivente [REDAZIONE]

assegna

termine all'istante sino al 20/4/2020 per la notifica del ricorso a controparte, autorizzando quest'ultima a depositare eventuale nota di replica sino al 4/5/2020 (disponendo che tale nota venga altresì comunicata al ricorrente ed allo scrivente via mail);



si riserva

in esito a tali adempimenti di provvedere.

Si comunichi alle parti ed al Servizio Tutela Minori.

Busto Arsizio, 3 aprile 2020

Il Giudice
dott. Massimiliano Radici

